

RAFFAELLA CRISTIANO
IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE NELLE
CARCERI

SOMMARIO: 1. Vulnerabilità dello stato detentivo e biodiritto. 2. Il diritto all'istruzione dei detenuti nel quadro costituzionale della finalità rieducativa della pena. 3. L'istruzione dei minori e dei giovani adulti. 4. L'istruzione degli adulti. 5. L'effettività del diritto allo studio in carcere: criticità e prospettive in chiave di politiche sociali e penali.

1. Il tema del diritto all'istruzione in carcere e quello, correlato, dell'educazione e della formazione, assume assoluto rilievo nella riflessione sui diritti fondamentali dei detenuti, stante il preminente fine rieducativo e di reinserimento sociale che la Costituzione riconduce alla funzione della pena detentiva¹.

Le problematiche connesse alla garanzia dei diritti fondamentali negli istituti penitenziari rivestono crescente attenzione non soltanto per i risvolti giuridico-costituzionali che esse implicano sul piano dell'effettivo godimento dei diritti stessi e dei loro concreti spazi di esercizio, ma anche in ragione dei significativi profili bioetici e biogiuridici che emergono in merito alla natura eticamente controversa del carcere² e al peculiare stato di vulnerabilità dei detenuti³, in ragione della condizione limitativa della libertà personale.

-
- 1 «Le pene [...] devono tendere alla rieducazione del condannato», secondo l'art. 27, comma 3, Cost.
 - 2 Delicatezza del tema sul quale si è pronunciato a più riprese il Comitato Nazionale per la Bioetica nei pareri *La salute "dentro le mura"*, del 27 settembre 2013, *Il suicidio in carcere. Orientamenti bioetici*, del 25 giugno 2010 e *Salute mentale e assistenza psichiatrica in carcere*, del 22 marzo 2019, tutti consultabili in <https://bioetica.governo.it>.
 - 3 Sottolinea l'aspetto di speciale rilevanza bioetica che assume la vulnerabilità dei detenuti, V. ZAGREBELSKY, *Biodiritto e detenzione. Orientamenti della Corte europea dei diritti umani sui diritti dei detenuti*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 4, 2022, 24.

Sul versante bioetico, ma anche propriamente costituzionale, la questione centrale diviene se, e fino a che punto, la limitazione personale dei reclusi, che trova fondamento nelle contrapposte esigenze di ordine e sicurezza, possa giustificare la compressione della garanzia e dello sviluppo degli altri diritti di rango costituzionale, tra i quali anche quello fondamentale all'istruzione: compressione che, qualora dovesse superare il limite della ragionevolezza cui deve ispirarsi ogni intervento pubblico in materia di esecuzione penale⁴, lederebbe direttamente il principio del rispetto della persona e della dignità umana⁵, nonché il divieto di trattamenti disumani e degradanti espressamente previsto sia nella CEDU, all'art. 3⁶, che in Costituzione, all'art. 27, comma 3, ove si prevede che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità».

Come è stato evidenziato da attenta dottrina⁷, la condizione di limitazione della libertà personale del detenuto circoscrive e restringe la sua libera locomozione nello spazio, ma non può estendersi alla dimensione della libertà della persona, nozione distinta e fortemente correlata alla dignità e al pieno sviluppo della personalità, principi cardine della nostra Costituzione che devono essere garantiti anche in carcere e che costituiscono il presupposto per l'esercizio di tutti gli altri diritti, seppure entro i limiti connessi allo stato detentivo.

Secondo il consolidato orientamento della Corte, il detenuto continua ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive⁸, mantenendo l'integrità e la dignità personale, nonché un certo grado di autonomia rispetto

4 Cfr. M.P. IADICICCO, *Biodiritto e condizione detentiva*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 4, 2022, 1 ss.

5 Sul tema si veda M. RUOTOLO, *Dignità e carcere*, II ed., Napoli, 2014; G. SILVESTRI, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, in M. Ruotolo (a cura di), *Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU*, Napoli, 2014, 182.

6 In virtù del quale «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamento inumani o degradanti».

7 M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, 2002, 47 ss., *Id.*, *La libertà della persona in stato di detenzione*, in *Osservatorio AIC*, 6, 2021, 253 ss.

8 Come ribadito dalla Consulta in una consolidata giurisprudenza: «è principio di civiltà giuridica che al condannato sia riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive, e garantita quella parte di personalità umana, che la pena non intacca» (sentenza n. 114 del 1979); inoltre, nella sentenza n. 26 del 1999, la Corte afferma che «l'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generale assoggettamento all'organizzazione penitenziaria è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti».

alla pena detentiva: margine che viene richiamato esplicitamente nella giurisprudenza costituzionale, ove si afferma che «chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità» da cui discende che «la sanzione detentiva non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona», pur costituendone una significativa limitazione⁹.

Il divieto di disumanizzazione e di trattamenti degradanti, sancito in Costituzione e nella CEDU, trova ulteriore dispiegamento e sviluppo nella giurisprudenza, sia costituzionale che sovranazionale, che delineano il principio di umanità come il fondamento del rispetto della dignità umana. La Consulta offre sin dall'inizio una lettura congiunta della doppia prescrizione dell'art. 27, comma 3, Cost., ravvisando nella umanizzazione della pena il presupposto per un'azione rieducativa del condannato¹⁰ e considerando i trattamenti afflittivi e degradanti come un ostacolo al processo di reinserimento del detenuto nella società e nella legalità.

La Corte di Strasburgo, nell'affrontare la drammatica situazione del sovraffollamento delle carceri italiane¹¹, ha ribadito che condizioni di disagio, quali estrema costrizione fisica, mancanza di beni essenziali o affezioni che si aggiungono alla privazione della libertà personale, si traducono in una umiliazione della persona incompatibile con il rispetto della dignità umana ravvisandosi, dalla lettera dell'art. 3 della CEDU, un obbligo positivo, in capo allo Stato, di assicurare rimedi preventivi e compensativi per una tutela effettiva dei diritti dei detenuti e un trattamento che garantisca loro i beni essenziali per una vita decorosa¹².

Analoghi principi fondamentali di civiltà e di rispetto della dignità della persona umana sono stati delineati, sul piano europeo ed internazionale, sia

9 Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1993, punto 4.2 del *Considerato in diritto*. Per un approfondimento della giurisprudenza costituzionale in materia di detenzione, cfr. M. RUOTOLO, *Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2016, 1 ss.

10 Sin dal principio la Corte costituzionale ha affermato che «un trattamento penale ispirato a criteri di umanità è necessario presupposto per un'azione rieducativa del condannato» (sentenza n. 12 del 1966).

11 Il richiamo è alla nota sentenza della Corte EDU dell'8 gennaio 2013 sul caso *Torreggiani e altri c. Italia*, nella quale la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per il determinarsi di condizioni di detenzione disumane.

12 Per un approfondimento della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul tema, si veda G. ZAGREBELSKY, *Biodiritto e detenzione. Orientamenti della Corte europea dei diritti umani sui diritti dei detenuti*, cit., 23 ss.

nelle nuove Regole penitenziarie europee (EPR) del 2020¹³, ove si richiamano le imprescindibili esigenze di rispetto dei diritti umani nel trattamento dei soggetti *in vinculis*, sia nell'ultima versione delle *Nelson Mandela Rules*¹⁴ nelle quali la definizione dei livelli minimi di tutela in ambito penitenziario è preceduta dalla *Rule 1*: «*All prisoners shall be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human beings. No prisoner shall be subjected to, and all prisoners shall be protected from, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, for which no circumstances whatsoever may be invoked as abjustification. The safety and security of prisoners, staff, service providers and visitors shall be ensured at all times*».

2. Alla luce delle precedenti considerazioni, e come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, è indubbio che anche il diritto all'istruzione, in uno ad altri diritti fondamentali costituzionalmente protetti, rientri nella sfera essenziale della dignità umana della persona e, in quanto tale, rappresenti un diritto irrinunciabile e insopprimibile, ancor più quando esso si eserciti nel contesto penitenziario¹⁵.

Il nesso inscindibile intercorrente tra istruzione e dignità personale viene opportunamente rilevato anche dalla dottrina nella lettura

-
- 13 Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, *Raccomandazione R (2006)2–rev*, adottata il 1° luglio 2020, consultabile in <https://www.coe.int>. Per un commento si veda E. VALENTE SARDINA, *Le nuove regole penitenziarie del Consiglio d'Europa. Aspetti teorici e limiti pratici di applicabilità*, consultabile in https://dirittopenaleuomo.org/wp-content/uploads/2020/10/Valente_DPU_EPR.pdf. Sempre a livello europeo, va richiamata l'istituzione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), con il precipuo compito di verificare le condizioni di trattamento delle persone private della libertà.
- 14 *Regole Minime Standard per il trattamento dei detenuti* dell'ONU, adottate il 17 dicembre 2015, consultabili in https://www.un.org/en/events/mandeladay/mandela_rules.shtml.
- 15 Il mancato riconoscimento al detenuto del diritto di istruirsi e di formarsi, o una sua eccessiva compressione da parte del legislatore, produrrebbe l'effetto di una lesione diretta della sua dignità personale; per tale motivo, le limitazioni del diritto allo studio, che si rendano necessarie per motivi di ordine e sicurezza, devono sempre risultare giustificate rispetto ai criteri della proporzionalità e della ragionevolezza; in tal senso, cfr. ZAGREBELSKY, *Biodiritto e detenzione*, cit., 29, nonché le considerazioni di G. SILVESTRI, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, cit., che richiama la sentenza n. 77 del 1984 della Corte costituzionale, in tema studi universitari.

dell'art. 34 Cost.¹⁶, ove la dimensione costituzionale del diritto all'istruzione può essere colta appieno soltanto collocando il disposto nel prisma dei principi fondamentali e, *in primis*, degli artt. 2 e 3 Cost., ovvero nel quadro del principio personalista, di solidarietà sociale, nonché di eguaglianza formale e sostanziale¹⁷. Nell'ambito di questo più ampio orizzonte ordinamentale la finalità preminente cui è preordinato il sistema d'istruzione è quella di favorire il pieno sviluppo della personalità umana nella sua concreta individualità, in un processo inclusivo di solidarietà e di pari dignità sociale volto, al tempo stesso, a garantire a tutti medesime possibilità di crescita¹⁸ mediante la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono di renderne effettivo l'esercizio, soprattutto nei confronti delle categorie deboli e vulnerabili. La stretta correlazione tra il principio di inclusione scolastica («la scuola è aperta a tutti») e quello di uguaglianza, formale e sostanziale, in cui si declina l'art. 34 Cost., configura l'istruzione come «un vero e proprio diritto soggettivo nei confronti dell'azione dei pubblici poteri»¹⁹ inteso a ricevere prestazioni di istruzione cui corrisponde l'obbligo della Repubblica, sancito al secondo comma dell'art. 33 Cost., di garantire a tutti un servizio scolastico mediante l'istituzione di scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

La lettura dell'art. 34 Cost. appare ancora più pregnante se collegata alla previsione dell'art. 27, comma 3, Cost. e collocata all'interno della realtà degli istituti penitenziari, ove la connotazione sociale del diritto allo studio, di cui il detenuto è titolare, non soltanto presuppone che lo Stato

16 L'art. 34 Cost. forma, assieme all'art. 33 Cost., in collegamento con il principio fondamentale dell'art. 9 Cost., la «costituzione scolastica» (S. MASTROPASQUA, *Cultura e scuola nel sistema costituzionale italiano*, Milano, 1980, 191 ss.).

17 U. POTOTSCHNIG, *Istruzione (diritto alla)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1973, 99; A. POGGI, *Art. 34*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Volume primo, Torino, 2006, 704; G. MATUCCI, *Dall'inclusione all'universalizzazione. Itinerari di sviluppo della scuola della Costituzione*, in Id. (a cura di), *Diritto all'istruzione e inclusione sociale*, Milano, 2019, 36; S. PENASA, *La persona e la funzione promozionale della scuola: la realizzazione del disegno costituzionale e il necessario ruolo dei poteri pubblici. I casi dell'istruzione delle persone disabili e degli alunni stranieri*, in F. Cortese (a cura di), *Tra amministrazione e scuola. Snodi e crocevia del diritto scolastico italiano*, Napoli, 2014, 3; A. LAMBERTI, *Il diritto all'istruzione delle persone con disabilità: prospettive di tutela multilevel*, in *Consulta Online*, 3, 2022.

18 G.M. FLICK, *Dignità umana e tutela dei soggetti deboli: una riflessione problematica*, in E. Ceccherini (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Napoli, 2008, 51.

19 A. POGGI, *Art. 34*, cit., 706.

ne preveda la tutela in astratto nell'ambito di politiche sociali volte a favorire l'educazione e la formazione culturale, ma implica, altresì, che la struttura carceraria ne assicuri l'esercizio in concreto mediante un idoneo apparato organizzativo, l'erogazione di un'efficace assistenza scolastica e la garanzia di effettive prestazioni professionali d'istruzione, rimuovendo, con interventi positivi e ogni altra misura necessaria, qualsiasi ostacolo impeditivo al godimento del diritto stesso.

In quest'ottica, le attività scolastiche e di formazione all'interno del carcere possono svolgere un ruolo preminente nella promozione della dignità della persona, rappresentando, come opportunità di confronto e di socializzazione, uno degli incentivi più potenti ai fini della riabilitazione e del reinserimento sociale dei soggetti reclusi, nonché un momento imprescindibile nel loro percorso di recupero, di crescita personale e di emancipazione culturale, in linea con la finalità rieducativa della pena sancita in Costituzione all'art. 27, comma 3, Cost.

Lo stesso concetto di rieducazione è stato rielaborato nel corso del tempo dalla giurisprudenza costituzionale, in una lettura evolutiva che, da un suo iniziale riconoscimento marginale e restrittivo rispetto alle finalità della pena²⁰, circoscritto entro gli angusti confini del trattamento penitenziario²¹, è giunta gradualmente ad attribuire una nuova centralità al fine rieducativo²², valorizzandone il profilo umanizzante

20 Finalità identificate dalla Consulta, alla luce di una concezione polifunzionale della pena, essenzialmente in quelle tradizionali della dissuasione, della prevenzione e della difesa sociale; cfr. M. RUOTOLO, *Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti*, cit., 8; M. RUOTOLO (a cura di), *Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU*, Napoli, 2014.

21 «[...] valutando separatamente il valore del momento umanitario rispetto a quello rieducativo», Corte costituzionale, sentenza n. 313 del 1990, punto 8 del *Considerato in diritto*. Cfr., in tema, G. FIANDACA, *Commento all'art. 27, comma 3*, in G. Branca, A. Pizzorusso (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Roma, 1991, 273 ss.; M. D'AMICO, *Art. 27 Cost.*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino, 2006, 572 s.

22 A partire dalla sentenza n. 313 del 1990. Il contributo giurisprudenziale della Corte viene definito da M. RUOTOLO, *Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti*, cit., come un'opera maieutica fondamentale «destinata a far risaltare dal dettato normativo una «verità ordinamentale» che spesso trascende le specifiche formule legislative, traducendosi persino in attività «creativa», orientata all'emersione di diritti per l'innanzi non riconosciuti nell'ambito della normativa penitenziaria». Cfr. le considerazioni sviluppate da M. DE PASCALIS, *Strategie per una nuova dimensione del carcere. Spazio, Tempo e Persone. Un nuovo modo d'essere del Sistema penitenziario*, in *www.giustizia.it*, 2015, allegato n. 5 alla relazione del Tavolo 15 degli «Stati generali sull'esecuzione penale», sulla ricerca

e riconducendolo principalmente, al di là delle diverse definizioni impiegate, a tutti quegli interventi volti a favorire in positivo il recupero del detenuto ad una vita nella società nel rispetto della sua dignità personale²³, limitando al massimo l'effetto, proprio della detenzione, di esclusione sociale.

La disciplina dell'Ordinamento penitenziario (O.P.) del 1975²⁴, adottato in un nuovo clima politico-culturale, ha inteso dare attuazione a tale lettura più aderente ai principi costituzionali in tema di esecuzione della pena, ponendo al centro la figura del detenuto e non più le esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria²⁵, sul presupposto che la detenzione rappresenti soltanto una fase transitoria, e non definitiva, dalla quale possano emergere nuove opportunità di crescita personale e di reinserimento sociale.

In tale ottica viene valorizzata la funzione educativa dell'istruzione, assumendola quale elemento irrinunciabile del programma di trattamento rieducativo del condannato, accanto al richiamo delle altre attività della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, dei contatti con il mondo esterno e dei rapporti con la famiglia. L'art. 19 O.P. prevede la garanzia del diritto all'istruzione e alla formazione dei detenuti negli istituti penitenziari mediante l'istituzione di corsi scolastici nei diversi gradi di istruzione, dalla scuola dell'obbligo agli studi universitari²⁶, con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti, nonché con programmi d'istruzione conformi a quelli ordinari che vigono all'esterno; conformità, in virtù della quale, i corsi scolastici istituiti nei penitenziari non si differenziano o presentano carattere spe-

della «verità ordinamentale» sul senso della pena da parte dell'Amministrazione penitenziaria.

- 23 S. MAGNANENSI, E. RISPOLI, *La finalità rieducativa della pena e l'esecuzione penale*, in www.cortecostituzionale.it, sezione «Documentazione/Studi e ricerche», Roma, 2008; I. NICOTRA, *Pena e reinserimento sociale ad un anno dalla "sentenza Torreggiani"*, in M. Ruotolo (a cura di), *Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU*, cit., 59 ss.
- 24 Adottato con legge n. 354 del 1975, recante *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* ed attuato con il Regolamento di esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*.
- 25 V. GREVI, *sub art. 1*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, *Ordinamento penitenziario. Commento articolo per articolo*, II ed., Padova, 2000, 4 ss.
- 26 N. AMATO, *Diritto, delitto, carcere*, Milano, 1987, 252.

ziale rispetto a quelli che si svolgono nelle scuole statali. Nella disciplina penitenziaria, peraltro, la formazione scolastica e professionale si configura soltanto come una opportunità del trattamento, perdendo i caratteri dell'esclusività e dell'obbligatorietà che la connotavano in precedenza: il Regolamento di esecuzione del 2000, infatti, si limita a prevedere che le direzioni degli istituti favoriscano la più ampia partecipazione dei detenuti allo svolgimento dei corsi scolastici, curando la diffusione di un'adeguata informazione; profilo, questo, che desta qualche perplessità, soprattutto in ordine alle garanzie costituzionali riconosciute all'istruzione inferiore dall'art. 34, comma 2, Cost. e all'attivazione dei corsi della scuola dell'obbligo in carcere.

3. I percorsi d'istruzione dei minori e dei giovani adulti, alla luce della recente riforma introdotta dal decreto legislativo n. 121 del 2018²⁷ in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, si svolgono secondo le preminenti finalità educative e di socializzazione che debbono presiedere all'esecuzione penale minorile, in ragione della peculiare condizione di vulnerabilità dei detenuti minori di età.

La *ratio* della riforma, nell'adeguarsi a tali finalità, risponde all'esigenza di un'esecuzione penale calibrata sulla personalità in evoluzione del minore²⁸, rispetto alla precedente parificazione tra condannati adulti e minorenni che si poneva in contrasto con le specifiche esigenze di recupero e rieducazione sottese agli artt. 27, comma 3 e 31, comma 2, Cost.²⁹, nonché con gli impegni assunti dall'Italia a livello internaziona-

27 Decreto legislativo n. 121 del 2018, *Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103*. Per un organico commento alla riforma, si veda M. COLAMUSSI (a cura di), *La nuova disciplina penitenziaria*, Torino, 2020, nonché L. CARACENI, M.G. COPPETTA (a cura di), *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al d.lgs. 2 ottobre, n. 121*, Torino, 2019.

28 Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza 231 del 2021, punto 2.2 del *Considerato in diritto*, ove si richiama la precedente giurisprudenza sul tema: *ex plurimis*, sentenze n. 263 del 2019, n. 90 del 2017 e n. 125 del 1992.

29 Nella corposa giurisprudenza costituzionale, volta ad adeguare le norme dell'Ordinamento penitenziario ai diritti e alle esigenze educative dei condannati minorenni, la Corte ha sovente affermato la necessità di un apposito sistema penitenziario minorile, a partire dalla nota sentenza monito n. 125 del 1992, nella quale la Consulta richiama esplicitamente «[...] l'esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evolutiveità della personalità del minore e la preminente funzione educativa richiedono».

le³⁰ ed europeo³¹. In armonia con detti principi costituzionali, nel decreto assume preminente rilievo il carattere pedagogico che l'ordinamento penitenziario minorile deve avere, in ragione della particolare vulnerabilità e dell'età evolutiva dei soggetti destinatari, carattere che impone un «mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest'ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca di una propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione di un inserimento maturo nel consorzio sociale»³².

Stante l'importanza del profilo educativo, e in attuazione dei principi e criteri direttivi della legge delega n. 103 del 2017³³, nella riforma assume rilievo centrale il «progetto di intervento educativo» nel trattamento del minore. Il documento viene redatto entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione *intra moenia* con il supporto psicologico e l'ascolto del condannato, onde coinvolgerlo il più possibile nel percorso³⁴. In merito alle attività di studio da svolgere all'interno degli istituti, l'elaborazione del progetto deve osservare i criteri di personalizzazione delle prescrizioni e di flessibilità esecutiva, criteri che corrispondono all'impostazione dell'attuale modello scolastico italiano, basato sull'autonomia progettuale didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche orientata al perseguimento di obiettivi formativi e di apprendimento, piuttosto che sulla vincolatività di rigidi programmi.

30 *Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989; *Regole minime sull'Amministrazione della Giustizia Minorile* (c.d. Regole di Pechino) adottate con risoluzione ONU 40/33 del 1985; *Linee guida delle Nazioni Unite sulla Prevenzione della delinquenza minorile* (c.d. Regole di Riyadh) e *Regole per la protezione dei minori privati della libertà* (c.d. Regole dell'Avana) adottate il 14 dicembre 1990.

31 Sul punto, v. le numerose Raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia penale minorile, tra cui la Raccomandazione (2008) 11, *Regole europee per i minori sottoposti a sanzioni e misure restrittive della libertà personale*.

32 Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 1994. La scelta, da parte del legislatore delegato, di locuzioni quali «misure penali di comunità» (anziché misure alternative) o «inserimento sociale» (anziché reinserimento) o anche «percorso educativo» (al posto di rieducativo), sembra ispirarsi a tale carattere, secondo L. CARACENI, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, consultabile in <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org>.

33 Il Governo ha dato attuazione alla delega con i tre decreti legislativi del 2 ottobre 2018, nn. 121, 123 e 124; cfr. M. BORTOLATO, *Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018*, in *Quest. Giust.*

34 M.G. CARNEVALE, *Il D. Lgs. n. 121/2018: nuove norme per l'esecuzione penale minorile*, consultabile in <https://www.ragazzidentro.it>.

Nella medesima logica di flessibilità organizzativa e didattica, la riforma prevede, tra i canali di comunicazione con il mondo esterno³⁵, la possibilità, per il minore detenuto, di frequentare corsi finalizzati all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno dell'istituto di pena, previa la stipula di intese con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni, quando queste possano agevolare il percorso educativo, contribuire alla valorizzazione delle potenzialità individuali e favorire l'inclusione sociale attraverso l'acquisizione di competenze certificate³⁶.

Un analogo programma di intervento educativo, infine, è previsto nel caso di applicazione delle misure penali di comunità³⁷, quali l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare, quando esse risultino proficue per il percorso educativo di recupero dei minori e a condizione che siano compatibili con i percorsi di istruzione e di formazione professionale e con le esigenze di studio e di lavoro dei minori³⁸.

L'istruzione obbligatoria in carcere, in sintonia con la garanzia costituzionale dell'obbligatorietà e della gratuità dell'istruzione inferiore, contenuta nell'articolo 34, comma 2, Cost.³⁹ e del principio di uguaglianza formale in esso sotteso, è disciplinata dall'Ordinamento Penitenziario all'art. 19, ove si prevede che i corsi di scuola dell'obbligo *intra moenia*⁴⁰ debbano del tutto uniformarsi a quelli svolti all'esterno, per dare la possibilità al detenuto, una volta espiata la pena, di proseguire la propria formazione scolastica. Grazie ad una recente modifica introdotta dal decreto legislativo. n. 123 del 2018, particolare attenzione viene riservata alla formazione culturale e professionale dei giovani adulti, ovvero quella fascia della popolazione penitenziaria che va dai 18 ai 25 anni, in ragione delle ampie possibilità di recupero sociale che l'istruzione potrebbe offrire loro.

35 C. IASEVOLI, *I canali di comunicazione con il mondo esterno: l'istruzione, la formazione professionale, il lavoro, la custodia attenuata e la dimissione*, in M. Colamussi (a cura di), *La nuova disciplina penitenziaria*, cit., 148 ss.

36 Art. 18, comma 1, d.lgs. n. 121 del 2018.

37 F.P.C. IOVINO, *L'esecuzione della pena extra moenia: le misure penali di comunità*, in M. Colamussi (a cura di), *La nuova disciplina penitenziaria*, cit., 46 ss.

38 Artt. 2 e 3, d.lgs. n. 121 del 2018.

39 «L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita» secondo l'art. 34, comma 2, Cost.

40 Già nel 1958, la legge n. 503 aveva istituito le Scuole carcerarie elementari con l'obiettivo di combattere l'analfabetismo, prevedendo speciali ruoli transitori degli insegnanti nelle scuole elementari, successivamente soppressi con la legge n. 72 del 1972. L'art. 5 della legge 503 non collegava la durata dell'anno scolastico delle scuole carcerarie al periodo di funzionamento dell'anno scolastico normale.

L'organizzazione dei corsi di istruzione a livello della scuola dell'obbligo (primaria e secondaria di primo grado) è disciplinata dal Regolamento di esecuzione del 2000⁴¹ che attribuisce al Ministero della Pubblica istruzione, in coordinamento con il Ministero di Grazia e Giustizia, il compito di indicare, agli organi competenti per l'istruzione presenti sul territorio, le direttive da seguire per attivare i corsi scolastici obbligatori negli istituti penitenziari⁴². L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono affidati alla cura degli organi dell'amministrazione scolastica, mentre le direzioni degli istituti penitenziari forniscono attrezzature e locali adeguati, danno ai detenuti e agli internati appropriata informazione dello svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Per garantire il principio della continuità didattica sono evitati, per quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti impegnati in attività scolastiche, nonché qualsiasi intervento che possa interrompere la partecipazione a queste attività. In virtù del principio di non sovrapposibilità delle varie attività del trattamento, il Regolamento prevede che le direzioni penitenziarie curino la compatibilità degli orari di svolgimento dei corsi con la partecipazione ad altre attività lavorative organizzate nell'istituto.

Rilevante risulta la costituzione della Commissione didattica⁴³, con una composizione mista tra personale della scuola e dell'amministrazione penitenziaria, che svolge compiti consultivi e propositivi. Il ruolo della Commissione risulta fondamentale non solo perché attraverso la programmazione, costante e coordinata, del percorso scolastico-trattamentale, si ottimizza e si garantisce maggiore stabilità allo svolgimento dell'attività scolastica, ma anche perché il suo funzionamento consente, alle diverse componenti dell'organo così costituito, di confrontarsi sulle criticità emergenti e sulle possibili soluzioni, favorendo un servizio scolastico più efficace e rispondente alle esigenze proprie della popolazione reclusa.

La disciplina degli studi obbligatori inferiori non si estende, nel contesto penitenziario, anche al biennio di scuola superiore, che invece, all'esterno, è obbligatorio e finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzio-

41 Art. 41, decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

42 Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle richieste formulate dagli istituti penitenziari e dai dirigenti scolastici, concerta la dislocazione e il tipo dei vari corsi a livello della scuola d'obbligo da istituire, secondo le esigenze della popolazione penitenziaria e sul presupposto di una valutazione, da parte della direzione dell'istituto penitenziario, del grado di istruzione della popolazione reclusa nel proprio istituto.

43 Art. 41, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

ne⁴⁴. Tale mancata estensione, dovuta al differente regime dei corsi di istruzione secondaria superiore in carcere, corrisponde con tutta evidenza ad un affievolimento della garanzia di istruzione a danno dei detenuti che non possono avvalersene *ex lege*.

Il quinto comma dell'art. 19, prevede, infatti, la possibilità, ma non l'obbligo, di istituire scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari, mediante adozione delle procedure previste dagli ordinamenti scolastici. Del pari, l'articolo 43, comma 1, del Regolamento di esecuzione del 2000 prevede che tutti i corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarità obbligatoria, siano attivati dal Ministero della pubblica istruzione solamente quando ne faccia richiesta l'Amministrazione penitenziaria e che, a tal fine, il Ministero organizzi la dislocazione delle succursali delle scuole in determinati istituti penitenziari, assicurando la presenza di almeno una di esse in ogni regione.

4. I percorsi di istruzione dei detenuti adulti trovano per la prima volta collocazione nel sistema nazionale di istruzione con la riforma sull'istruzione degli Adulti introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, che ha istituito i Centri Provinciali per l'istruzione degli Adulti (CPIA)⁴⁵, una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo e articolata in reti territoriali di servizio⁴⁶.

I percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di pena, alla luce delle Linee Guida del 2015 attuative della riforma⁴⁷, si articolano in percorsi di primo e di secondo livello. I percorsi di primo livello e quelli di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana per stranieri presenti nelle carceri sono ricondotti ai CPIA⁴⁸; i percorsi di secondo livello, invece, sono

44 In virtù della legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 622, che ha previsto un innalzamento della soglia dell'obbligo scolastico al biennio della scuola secondaria di secondo grado.

45 Centri che svolgono le funzioni precedentemente esercitate dai Centri Territoriali Permanenti (CTP) e dalle Istituzioni scolastiche sede di Corsi serali.

46 A.G. STAMMATI, *La nuova istruzione adulti e i percorsi di istruzione nelle carceri: realtà e prospettive*, in *Bollettino As.Pe.I.*, 191, 2021, 63-72.

47 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Decreto 12 marzo 2015, *Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti*, consultabile in <https://www.gazzettaufficiale.it/-/eli/id/2015/06/08/15A04226/sg>.

48 I percorsi di primo livello sono finalizzati, rispettivamente, al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e alla certificazione atte-

realizzati dalle istituzioni scolastiche esterne coinvolte e sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e/o artistica.

Anche per tali percorsi si prevede una programmazione curricolare aderente alle specificità del carcere, impostata sul principio di individualizzazione del trattamento penitenziario, per rendere compatibili gli assetti organizzativi e didattici con le condizioni detentive e con la specificità dell'utenza, mediante l'impiego di metodologie adeguate alla condizione dei soggetti. Pertanto le istituzioni scolastiche coinvolte devono trovare soluzioni organizzative adeguate alla specificità della domanda formativa degli adulti in carcere, modulandole rispetto alle peculiarità dei luoghi di apprendimento, nonché alla variabilità dei tempi della detenzione.

In merito all'istruzione superiore in carcere, invece, l'art. 19 O.P. prevede, in generale, che la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori siano agevolati, anche mediante convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, riconoscendo il valore degli studi universitari come strumento di riabilitazione e di reinserimento lavorativo e sociale.

L'art. 44 del Regolamento di esecuzione del 2000 definisce gli strumenti volti a promuovere il diritto agli studi universitari: *in primis* la stipula di opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami, regolamentando le modalità di accesso alla struttura carceraria di docenti e tutor, nonché la disponibilità attrezzature didattiche e di locali adeguati. A tal fine, ai detenuti studenti universitari sono assegnati, ove possibile, celle e reparti che consentano loro di concentrarsi ed applicarsi allo studio, la disponibilità di appositi locali comuni e biblioteche, nonché la possibilità di tenere nella propria cella e negli altri locali di studio, i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari. I protocolli d'intesa hanno previsto forme di finanziamento o di contributi che, sia pure parzialmente, esonerano dal pagamento delle tasse universitarie, in aggiunta ai previsti benefici economici concessi, dall'art. 45 del Regolamento di esecuzione, ai detenuti studenti universitari in disagiate condizioni economiche che abbiano superato tutti gli esami dell'anno e a quelli che abbiano conseguito buoni risultati scolastici a prescindere dalle loro condizioni economiche.

stante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione (biennio di scuola secondaria superiore). Per l'utenza straniera il nuovo assetto didattico prevede lo svolgimento di percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzati al conseguimento di una certificazione attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo (art. 4, comma 1, lett. c del Regolamento).

La sinergia tra amministrazione penitenziaria e istituzioni universitarie ha consentito la creazione dei Poli Universitari Penitenziari (PUP)⁴⁹, corrispondenti a vere e proprie sezioni universitarie interne al carcere, definite come «un sistema di servizi e opportunità offerti dall'Università, con la disponibilità dell'Amministrazione penitenziaria, ulteriori o sostitutivi rispetto a quelli normalmente fruibili dagli studenti, proposto in modo strutturale e organizzato sulla base di apposite convenzioni, volto a superare gli ostacoli che obiettivamente si frappongono ad un effettivo esercizio del diritto allo studio universitario da parte di chi è in esecuzione penale»⁵⁰. Ad oggi si contano svariati Poli Universitari, corrispondenti ad esperienze diversificate quanto a struttura organizzativa, offerta formativa ed effettività dei servizi offerti⁵¹, Poli diffusi su tutto il territorio nazionale che accolgono, sempre in maggior numero, gli studenti detenuti⁵².

5. L'attuale sistema penitenziario valorizza la formazione scolastica e professionale dei detenuti, assunta quale elemento irrinunciabile del programma di trattamento rieducativo del condannato. Fondamentale, nello sviluppo del quadro normativo, è stato il contributo della Consulta che, nel corso del tempo, ne ha orientato la direzione verso una disciplina più fedele al dettato costituzionale e alla vera portata rieducativa della pena, tendente a favorire, attraverso l'istruzione, un processo di autonomia e di responsabilizzazione del detenuto. Le istituzioni scolastiche ed universitarie, in sinergia con l'amministrazione penitenziaria, devono contribuire a rendere effettiva la formazione dei detenuti mediante l'attivazione di progetti concreti e l'erogazione delle prestazioni educative.

49 Dal 2018 i Poli Universitari Penitenziari sono coordinati dalla Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (CNUPP), costituita dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) con attività di promozione, riflessione e indirizzo del sistema universitario nazionale e dei singoli Atenei in merito alla garanzia del diritto allo studio delle persone detenute o in esecuzione penale esterna o sottoposte a misure di sicurezza detentive, si veda <https://www.crui.it/cnupp.html>.

50 Stati Generali dell'Esecuzione Penale, Tavolo 9 – *Istruzione, cultura, sport*, 21 marzo 2016, consultabile in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_9.page.

51 Cfr. Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, *L'istruzione universitaria nelle strutture penitenziarie*, 2015.

52 Cfr. F. PRINA, *Il diritto dei detenuti agli studi universitari: l'esperienza dei Poli Universitari Penitenziari in Italia*, in *XV Rapporto sulla condizione della detenzione*, a cura di Antigone Onlus, 2019.

Benché l'Ordinamento penitenziario riconosca in astratto il valore che la formazione culturale assume nel carcere, è proprio sul piano applicativo e concreto che emergono le maggiori problematiche; criticità le quali, nella quotidianità della vita penitenziaria, rischiano di svilire la funzione educativa, riducendola a mero riempitivo del tempo libero, se non negandola del tutto.

Dall'esigenza di esaminare i problemi legati all'amministrazione penitenziaria e di valutare l'adeguatezza delle politiche, sociali e penali⁵³, che rendono concreta ed effettiva la possibilità di esercizio del diritto all'istruzione in carcere, rimuovendo le cause che ne pregiudicano *de facto* il godimento⁵⁴, sono scaturite, negli ultimi anni, diverse istanze di innovazione del sistema penitenziario⁵⁵. Nel 2015, l'istituzione degli Stati Generali dell'esecuzione penale⁵⁶ ha inteso avviare un percorso di riflessione e di approfondimento per ridefinire l'esecuzione della pena secondo un modello «costituzionalmente orientato» di reinserimento del detenuto e ha proposto, di conseguenza, un cambiamento strategico ed operativo del sistema organizzativo e gestionale interno al carcere per tradurre in azioni concrete, ben orientate ed efficaci, quanto la legge già prevede.

A tal fine, fra i 18 tavoli tematici creati, uno è stato anche specificamente dedicato all'istruzione in carcere⁵⁷, con il compito di riesaminare l'attuale normativa in materia e di svolgere una ricognizione sulle tante criticità che ne caratterizzano l'attuazione concreta, per arrivare a delineare un modello di istruzione e formazione adeguato ad una popolazione adulta culturalmente composita e spesso caratterizzata da un forte disagio sociale.

53 Per un approfondimento dell'interdipendenza tra politiche sociali e politiche penali, si veda M. PAVARINI, *Governare la penalità. Sistema sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla penalità*, Bologna, 2013.

54 M. RUOTOLO, *Il sistema penitenziario e le esigenze della sua innovazione*, in *Bio-Law Journal – Rivista di BioDiritto*, 4, 2022, 32.

55 Di recente si richiamano i lavori della *Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario* del periodo ottobre-dicembre 2021, istituita con decreto ministeriale del 13 settembre 2021. Per un loro approfondimento si veda M. RUOTOLO, *Il sistema penitenziario e le esigenze della sua innovazione*, cit., 31 ss.

56 Gli Stati generali sull'esecuzione penale sono stati un'importante occasione di riflessione, promossa dal Ministro Orlando, cui hanno partecipato personalità ed esperti del sistema penitenziario di derivazione accademica, ma anche provenienti dalle professioni giuridiche e dal volontariato, chiamati a lavorare su 18 tavoli tematici. I lavori si sono svolti nel periodo compreso tra maggio 2015 e aprile 2016 e si sono conclusi con un documento finale consultabile in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_3.page?previousPage=mg_2_19.

57 *Relazione degli Stati Generali sull'esecuzione penale del 2015, Tavolo 9*, cit.

Un primo ordine di criticità, che emerge nella relazione del Tavolo 9, concerne propriamente una carenza dei livelli essenziali delle prestazioni d'istruzione che devono essere garantiti nell'ambito penitenziario, a fronte di un elevato bisogno d'istruzione e formazione espresso dai detenuti. Dall'analisi emerge la presenza di realtà penitenziarie estremamente diversificate ed eterogenee nelle modalità di svolgimento delle azioni, talvolta caratterizzate da una scarsa coerenza progettuale e formativa, da percorsi sporadici o da iniziative e programmi insufficienti, nei quali non sempre sono attivati tutti i corsi scolastici, vi è carenza di personale educativo specializzato, mancanza di appositi spazi formativi o inidoneità delle aule, incompatibilità oraria fra scuola e lavoro, composizione linguisticamente e culturalmente differenziata delle classi⁵⁸.

Altro elemento critico, che determina frequentemente l'abbandono dei corsi d'istruzione, è costituito dalla prassi dei trasferimenti, impiegati soprattutto come soluzione al problema del sovraffollamento ed eseguiti senza la dovuta attenzione alla continuità degli studi intrapresi, con l'effetto di vanificare il percorso scolastico del detenuto, percorso che sovente si interrompe definitivamente⁵⁹.

Un secondo ordine di problemi riguarda più propriamente il profilo didattico e metodologico dell'istruzione in carcere in merito alla rigidità dei percorsi, che risultano finalizzati esclusivamente all'acquisizione di un titolo di studio, secondo il dettato ordinamentale, e non all'ascolto dei bisogni che la persona esprime, utile per costruire un'offerta formativa modulare, flessibile e personalizzata, anziché rigida. L'organizzazione delle attività scolastiche appare, soprattutto per ciò che riguarda i detenuti stranieri, poco rispondente alle esigenze di un'utenza molto diversa da quella delle scuole ordinarie, dal che discende la necessità che il modello d'istruzione e formazione all'interno degli istituti penitenziari venga ripensato e ridisegnato in una logica di integrazione e coesione, per tendere alla riabilitazione della persona ristretta e, soprattutto, per sostenerne il benessere psico-fisico. Nel processo di autonomia del detenuto nella costruzione del proprio percorso formativo rientra anche la scelta degli studi universitari, opzione che l'Amministrazione deve favorire e sostenere a dispetto di pos-

58 Difficoltà che si propone di superare mediante un progetto complessivo coerente e la definizione di linee guida che portino alla diffusione sistematica di opportunità culturali e sportive in tutti gli istituti penitenziari italiani. Tavolo 9, *Relazione finale*, paragrafi 3.2, 3.5, 3.7, 4.12, 4.13.2, 7.7.

59 G. CHIOLA, *L'insegnamento universitario in carcere alla prova dell'emergenza sanitaria*, in *Dir. Pubbl. Eur. Rass. online*, 2, 2021, 12.

sibili interruzioni, perché costituisca il fulcro di un «trattamento» inteso al responsabile reinserimento sociale del destinatario.

La dimensione dell'istruzione orientata alla strutturazione del sé individuale deve quindi convergere verso l'obiettivo «di ridare significato al tempo della detenzione, liberandolo dalla connotazione di tempo sottratto alla vita o di tempo di attesa, per farne occasione per l'acquisizione, quantunque limitata, di qualche elemento positivo per la propria soggettività e per l'avvio di un percorso di reinserimento sociale»⁶⁰, al fine di rendere la condizione detentiva più vivibile, impegnando le giornate nello svolgimento di attività produttive. In tale ottica preminente rilievo assume, nella relazione del Tavolo, la questione della formazione degli istruttori, degli operatori culturali e dei mediatori linguistici chiamati a seguire questi percorsi, nonché quella, più generale, di un'ideale definizione e regolamentazione delle diverse professionalità che operano all'interno del carcere, tra le quali, in particolare, quella degli operatori penitenziari, in ordine alla consapevolezza delle specificità e della complessità del contesto nel quale si trovano ad operare⁶¹.

Le problematiche legate all'istruzione nella vita quotidiana in carcere si sono ulteriormente aggravate durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, mettendo in luce la cronica debolezza del raccordo tra scuola e amministrazione penitenziaria nel suo concreto dispiegarsi⁶². Con l'inizio della pandemia, infatti, il personale docente per un lungo periodo non ha avuto accesso agli istituti e le attività scolastiche si sono completamente interrotte⁶³. Inoltre, come emerge da un rapporto dell'Associazione Antigone⁶⁴, durante la pandemia si è registrato un ulteriore tasso di abbandono rispetto a quello fisiologico in carcere, con un sensibile calo nel numero degli iscritti⁶⁵, dei quali una metà proveniva da corsi di primo livello (alfabetizzazione e apprendimento dell'italiano oppure primo o

60 Cfr. Tavolo 9, *Relazione di accompagnamento*, paragrafo 3.5.

61 Come rileva G. CHIOLA, *L'insegnamento universitario in carcere alla prova dell'emergenza sanitaria*, cit., alla proposta del Tavolo n. 9 non è stata data alcuna successiva attuazione.

62 A.G. STAMMATI, *La nuova istruzione adulti e i percorsi di istruzione nelle carceri: realtà e prospettive*, cit.

63 Associazione Antigone, *Scuola – XVII rapporto sulle condizioni di detenzione*, 22 aprile 2022, consultabile in <https://www.rapportoantigone.it/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/scuola/>.

64 Cfr. Associazione Antigone, *Scuola – XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione*, 22 aprile 2022, consultabile in <https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/scuola-istruzione/>.

65 Tra il 30 giugno 2020 e il 30 giugno 2021, un calo di meno 5mila detenuti iscritti.

secondo periodo didattico, corrispondente alla primaria e alla secondaria di primo grado), l'altra metà dal secondo livello, comprendente la secondaria di secondo grado.

Alla ripresa delle attività scolastiche, mentre all'esterno si è organizzata la didattica a distanza (Dad) sincrona, nelle carceri, ove prevista⁶⁶, la Dad è stata generalmente asincrona, senza opportunità di coinvolgimento e di interazione diretta tra detenuti e corpo docente. A causa della inadeguatezza delle infrastrutture informatiche a disposizione degli istituti, i pochi collegamenti da remoto sono stati attivati solo per garantire lo svolgimento degli esami di fine anno. Tale insufficienza ha evidenziato l'assoluta urgenza e rilevanza di un'implementazione tecnologica negli istituti penitenziari⁶⁷, sia mediante l'*upgrade* tecnologico e infrastrutturale, sia assicurando lo sviluppo di programmi di formazione volti all'alfabetizzazione informatica diffusa di tutta la popolazione carceraria⁶⁸. In questa ottica si richiama la recente adozione delle linee guida elaborate dalla Conferenza Nazionale dei delegati dei Rettori per i poli universitari penitenziari in uno al DAP circa i percorsi di studio universitario, corrispondenti ad un pacchetto di regole condivise sulla didattica a distanza, sul riconoscimento dell'impegno didattico e sulla struttura amministrativa dei docenti, tutor e personale

66 Cfr. Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà, Bollettino n. 34, 29 maggio 2020, in cui il Garante precisa che: «Se alcune scuole nelle carceri hanno già assicurato la prosecuzione dei corsi con la Didattica a distanza (Dad), tuttavia, questa modalità è rimasta relegata a poche esperienze. Secondo un sondaggio effettuato da alcuni docenti delle scuole in carcere, solo il 20% degli Istituti ha assicurato agli studenti detenuti una qualche possibilità di non interrompere del tutto l'anno scolastico, talvolta con formule che difficilmente possono essere considerate sufficienti (una videochiamata a settimana per classe con un rappresentante della classe stessa o due ore di lezione una volta alla settimana)» in https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/detta-glio_contenuto.page?contentId=CNG8955&modeIid=10021.

67 Sul tema, si veda G. FIORELLI, P. GONNELLA, A. MASSARO, A. RICCARDI, M. RUOTOLO, S. TALINI (a cura di), *Pena e nuove tecnologie. Tra "trattamento" e "sicurezza"*, Napoli, 2022.

68 Al fine di colmare il *digital divide* all'interno del carcere; sul tema si veda P. ZUDDAS, *Covid-19 e digital divide: tecnologie digitali e diritti sociali alla prova dell'emergenza sanitaria*, in *Osservatorio AIC*, 3, 2020. A. PAPA, *Il principio di uguaglianza (sostanziale) nell'accesso alle tecnologie digitali*, in *federalismi.it*, 27 aprile 2008, 4 ss.; G. CHIOLA, *L'insegnamento universitario in carcere alla prova dell'emergenza sanitaria*, cit., 13, sottolinea come, paradossalmente, «l'apertura a soluzioni telematiche più ampie ha finito per accentuare il *digital divide* tra detenuti appartenenti a diversi istituti penitenziari, non essendo tutti dotati delle stesse attrezzature e connessioni».

dedicato. Purtroppo nuove criticità si sono tuttavia verificate anche nella fase post pandemica poiché, con il ritorno alla normalità, è tornato a crescere l'affollamento nelle carceri⁶⁹, creando nuove sfide in chiave di politiche penitenziarie alle quali dover far fronte.

69 Secondo i dati di Openpolis, *La condizione nelle carceri dopo l'emergenza Covid*, consultabile in <https://www.openpolis.it/la-condizione-nelle-carceri-dopo-lemergenza-covid/>.